

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, BARSACCHI e PETRONIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1979

Estensione dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, agli ufficiali dei ruoli d'onore provenienti dai ruoli speciali delle tre Forze armate

**ONOREVOLI SENATORI.** — In base alle disposizioni vigenti in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali dei ruoli speciali possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello. Correlativamente, è previsto come grado vertice quello di colonnello anche nei riguardi degli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dai predetti ruoli speciali.

Una deroga al sistema è stata introdotta dall'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 — sul riordinamento del ruolo speciale unico dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina — in favore dei colonnelli dei ruoli speciali delle tre Forze armate, in possesso di determinati requisiti (essere stati trasferiti nei ruoli speciali dai ruoli normali, aver prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado, aver ottenuto co-

mando di reparto in guerra). A detti colonnelli è stato, infatti, consentito il conseguimento della promozione al grado di generale di brigata o contrammiraglio, nella posizione di ausiliaria o di riserva.

Motivi d'ordine equitativo impongono la estensione della cennata deroga anche nei riguardi degli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dai ruoli speciali, che abbiano ovviamente gli stessi requisiti richiesti dall'articolo sopra richiamato.

Dell'esclusione di questi ultimi ufficiali dal beneficio concesso non si vede, invero, alcuna giustificazione, talchè si è indotti a ritenere che l'esclusione sia derivata soltanto da una involontaria omissione.

A colmare la lacuna si provvede, perciò, con l'unito disegno di legge, la cui attuazione non comporta oneri finanziari.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I colonnelli e gradi corrispondenti dei ruoli d'onore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai ruoli speciali delle rispettive Forze armate, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, possono conseguire la promozione al grado di generale di brigata o contrammiraglio, fermo restando il disposto del secondo comma del predetto articolo.